

## **MILLEPROROGHE 2025**

### **Responsabilità estesa – accordi**

#### **Art. 178-quater Dlgs. 152/2006**

*A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 22.2.2025*

---

L'art. 178-quater Dlgs. 152/2006, appena nato con il DL 131/2024 (L. 166/2024), subisce prima proroga.

L'articolo impone la responsabilità “estesa“ anche al produttore che immette sul mercato a mezzo di piattaforme di commercio elettronico , un certo prodotto.

- 1) Il terzo comma dell'art. 178-quater indica che i produttori del prodotto e i gestori dei servizi relativi alla piattaforma sono tenuti stipulare **ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA** e sottoscritti tra i gestori, i consorzi o i sistemi di gestione. Tali accordi stabiliscono le modalità di adempimento di tali obblighi (comma 4).

Il Comma 6 dell'art. 178-quater prevedeva la sottoscrizione degli accordi entro la data di entrata in vigore del DL 131/2024-L. 166/2024 e dunque ormai prossimi alla scadenza.

- 2) Il decreto milleproroghe interviene su questo punto modificando il termine di 90 giorni a 120 giorni offrendo dunque un maggiore respiro ad accordi ancora non intervenuti.

In particolare:

- 3) L'articolo 13, comma 1-ter, interviene sull'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), "Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico", sostituendo le parole "entro novanta giorni" ovunque ricorrano, con le parole "entro centoventi giorni".

Così il testo:

1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « entro novanta giorni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni ».

- 4) Si ricorda il testo dell'art. 178-quater Dlgs. 152/2006:

Art. 178-quater

Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico

6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro ~~novanta~~ **120** giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro ~~novanta~~ **120** giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-quater o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.